



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 325 del 02-09-2025

Area: SETTORE III : AREA SERVIZI TECNICI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OGGETTO:

ORDINANZA DIRIGENZIALE PER LA CHIUSURA PARZIALE E L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO TRAMITE IMPIANTO SEMAFORICO TEMPORANEO DEL TRATTO STRADALE DI VIA M.L. KING NEI PRESSI DEL VIADOTTO DI SCAVALCO SU VIA DON LORENZO MILANI DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00 E DAL GIORNO 04 SETTEMBRE 2025 AL GIORNO 05 SETTEMBRE 2025;

Visti i lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI STRADA E PONTE SU FERROVIA DENOMINATA VIA M.L.KING ATTRAVERSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI VIABILITÀ INTERESSATO DALL'INTERVENTO”. - CIG B3FEBDC3F0, CUP H27H23001730004;

Vista la nota acquisita al Protocollo dell'Ente 463972025 da parte dell'Ing. Nino Iovine, D.L. dei predetti lavori, volta ad ottenere la chiusura temporanea di una corsia di marcia e l'istituzione di un senso unico alternato gestito tramite impianto semaforico temporaneo su via M.L. King nei pressi del viadotto di scavalco su via Don Lorenzo Milani per le lavorazioni di ripristino corticale del parapetto interno e l'installazione del coprimuro per un solo senso di marcia dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e dal giorno 04 Settembre 2025 al giorno 05 Settembre 2025;

Tenuto conto che il richiesto atto amministrativo è necessario e prodromico all'esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI STRADA E PONTE SU FERROVIA DENOMINATA VIA M.L.KING ATTRAVERSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI VIABILITÀ INTERESSATO DALL'INTERVENTO”. - CIG B3FEBDC3F0, CUP H27H23001730004;

Considerata la necessità di salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada per tutto il tempo necessario all'inaugurazione di cui sopra;

Dato atto che ricorrono gli estremi di cui alle vigenti disposizioni per l'adozione dei provvedimenti

richiesti;

Visto:

- l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, con cui è prevista la possibilità di vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
- l'articolo 38, comma 3, dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

A condizioni che la società incaricata dei lavori installi idonea segnaletica, al fine di deviare il traffico cittadino lungo il percorso alternativo;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lvo 30 Aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii.;

Dato atto

- che con Decreto del Sindaco n. 10 del 01.04.2025 è stato conferito all'Arch. Aniello Iuliano anche l'incarico dirigenziale ad interim del III Settore dell'Ente;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui alle vigenti disposizioni per l'adozione dei provvedimenti richiesti;

ORDINA

La chiusura parziale e l'istituzione del senso unico alternato gestito tramite impianto semaforico temporaneo del tratto stradale di Via M.L. King nei pressi del viadotto di scavalco su via Don Lorenzo Milani per le lavorazioni di ripristino corticale del parapetto interno e l'installazione del coprimuro per un solo senso di marcia dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e dal giorno 04 Settembre 2025 al giorno 05 Settembre 2025;

DISPONE

La sospensione temporanea di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento e a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso;

Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze di Polizia, gli Organi di Polizia Stradale e di Polizia Municipale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative previste del Codice della Strada approvato con decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Che il personale del Comando di Polizia Municipale, anche in via d'urgenza, potrà apportare sulle zone interessate le necessarie modifiche della circolazione che si rendessero indispensabili per salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Che società incaricata dell'esecuzione dei lavori:

1. provveda all'apposizione del percorso alternativo, della segnaletica stradale temporanea (mobile e di cantiere) da collocare lungo le strade d'interesse, al fine di garantire il rispetto

delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada - D.Lgs 30/4/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 15 gennaio 2002 n. 9, e che la stessa società segnali l'area ai sensi dell'art. 21 del CDS e del regolamento di esecuzione e presidi i varchi con propri movieri;

TRASMETTE

Al Comando Stazione Carabinieri di Marcianise, Comando di Polizia Municipale di Marcianise, Commissariato di P.S. di Marcianise, Comando della Guardia di Finanza di Marcianise, Gruppo Volontario di Protezione Civile di Marcianise, Vigili del Fuoco di Caserta, Centrale operativa 118 e alla società incaricata dell'esecuzione dei lavori;

La presente Ordinanza deve essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Marcianise come per legge

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo per la Regionale Campania di Napoli o in alternativa al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 giorni dalla data di notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Marcianise, 02-09-2025

IL DIRIGENTE

ANIELLO IULIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005